

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Atto n. 79).

SENATO della Repubblica

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 79

Resoconto sommario n. 93 del 24/06/2009

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (n. 79)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MORRA (Pdl) dà conto di alcune ulteriori modifiche alla bozza di parere illustrata nella precedente seduta (vedi testo allegato).

Il senatore ROILO (PD), nel riconoscere il forte impegno profuso dal relatore per la stesura della proposta di parere e nel prendere atto con soddisfazione dell'approfondito dibattito che si è svolto in Commissione, si riporta ai dati resi oggi pubblici dall'INAIL, che documentano il calo degli incidenti sul lavoro verificatisi nel 2008, e segnatamente degli infortuni con esito mortale. Questo decremento conferma a suo avviso l'opportunità di non stravolgere il testo del decreto legislativo n. 81. Per queste ragioni, pur convenendo con le osservazioni contenute nello schema di parere predisposto dal relatore, e segnatamente con quelle relative alle norme di cui agli articoli 2-bis e 10-bis, **dichiara voto contrario a tale proposta per le motivazioni contenute nella bozza di parere di cui è primo firmatario.**

La senatrice SPADONI URBANI (Pdl), richiamati i dati sugli infortuni sul lavoro per il 2008, ribadisce il consenso all'impianto del decreto correttivo oggi in esame, di cui sottolinea gli aspetti a suo avviso positivi. Nel reputare utile che il Governo faccia chiarezza, evitando di introdurre una disciplina eccezionale limitatamente ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, **sottolinea l'irricevibilità delle critiche politiche relative allo stravolgimento del testo unico vigente.**

La senatrice MARAVENTANO (LNP), nell'anticipare il **voto favorevole** del suo gruppo alla bozza di parere predisposta dal relatore, **evidenzia tuttavia l'opportunità che esso richiami la necessità di impegni finalizzati ad incrementare la cultura della sicurezza sul lavoro**, nonché l'esigenza di **semplificare gli adempimenti formali** a carico delle piccole imprese, di valutare la norma contenente l'eliminazione della sanzione della nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile e di riflettere sull'opportunità di far partecipare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla stesura del D.V.R. **Esprime inoltre perplessità relativamente agli articoli 35, 58, 61 e 74 dello schema di decreto.**

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il **presidente GIULIANO mette ai voti la nuova bozza di parere predisposta dal relatore, che risulta approvata a maggioranza**, restando di conseguenza precluse le votazioni sugli altri schemi di parere.

La 11^a Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerato che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha operato una revisione complessiva della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

rilevato che il nuovo schema in esame è inteso sia a correggere errori materiali e a porre talune semplificazioni sia ad apportare altre modifiche ed integrazioni rilevanti,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in relazione **all'articolo 2** (che inserisce nel decreto legislativo n. 81 un nuovo articolo 2-*bis*), **valuti il Governo di riconsiderare nel suo complesso la norma**; in ogni caso, ove si ritenga opportuno il mantenimento del testo, **occorre quanto meno chiarire**, nel testo stesso, che la **certificazione ivi prevista prefiguri unicamente una presunzione relativa di conformità**; si ritiene, altresì, opportuno – nel caso di conferma della norma – includere tra i soggetti abilitati alla certificazione anche gli enti pubblici preposti in materia di sicurezza del lavoro; si chiede, inoltre, di precisare che **le commissioni di certificazione devono comunque rispondere ai requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, terzietà e professionalità**; infine, occorrerebbe specificare che l'impiego di **macchine marcate CE conferisce una presunzione, valida fino a prova contraria**, del rispetto delle sole disposizioni concernenti l'utilizzo delle attrezzature in ambiente di lavoro, disposizioni stabilite dal Titolo III, Capo I, del decreto legislativo n. 81;

b) con riferimento all'**articolo 7**, si condivide l'assegnazione di nuove competenze all'INAIL, quale soggetto chiamato ad erogare – previo accordo tra Stato, Regioni e Province autonome e lo stesso ente – prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera in favore di vittime di infortuni sul lavoro e in un'ottica di integrazione con il Servizio sanitario nazionale, richiamando, tuttavia, l'attenzione su quanto previsto dalla legge n. 247 del 2007 in tema di razionalizzazione degli enti previdenziali, un obiettivo a cui è legata una parte rilevante della copertura finanziaria prevista in quella sede. Si segnala, infine, l'esigenza di confermare, anche migliorandola, l'apertura prevista dallo schema di decreto per un ruolo attivo dell'INAIL nell'erogazione di cure mediche e rieducative, a tal fine prevedendo al medesimo articolo 7 un comma del seguente tenore: "Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate";

c) valuti il Governo **l'opportunità di sopprimere l'articolo 8-*bis***, in modo da chiarire che le **risposte agli interpellanti**, elaborate dall'organismo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, **non sono vincolanti per gli organi** di vigilanza, costituendo, tuttavia, **utili linee di orientamento e di operatività**, coerenti ed uniformi su tutto il territorio nazionale per i medesimi organi;

d) all'**articolo 9** dello schema di decreto, modificativo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81, appare opportuno inserire un nuovo comma, il quale preveda che, per i luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, siano competenti esclusivamente i servizi sanitari e tecnici istituiti presso le stesse amministrazioni;

Per essere sempre informato:



→ <http://www.amblav.it>

e) per quanto riguarda **l'articolo 10-bis** - che, inserendo un nuovo articolo 15-*bis* nel decreto legislativo n. 81, introduce alcune condizioni, in materia di sicurezza sul lavoro, ai fini dell'imputazione della responsabilità penale a tutti i soggetti per i quali le singole norme comminano (in astratto) le sanzioni - **si propone di riconsiderare la norma nel suo complesso**. In particolare, suscita perplessità la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 15-*bis*, la quale pone la condizione, **ai fini dell'imputazione ai datori di lavoro e ai dirigenti, che l'evento non sia imputabile a soggetti rientranti in determinate categorie** (preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente, lavoratori, componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, artigiani, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo), **con riferimento ai reati per i quali siano responsabili penalmente** - oltre ai datori di lavoro e ai dirigenti - anche tali soggetti; in merito, **appare opportuno sopprimere la medesima lettera d)**, mantenendo, quindi, l'ordinaria applicazione dei criteri di dolo o colpa di cui al codice penale; in subordine, si auspica che l'esigenza di escludere interpretazioni giudiziali che attribuiscono al soggetto obbligato responsabilità di ordine penale anche ove la violazione sia riferibile unicamente ad altro e diverso soggetto venga soddisfatta **senza introdurre una disciplina eccezionale per i soli reati in materia di sicurezza sul lavoro, derogatoria rispetto alla regola generale di cui all'articolo 40, capoverso, del codice penale, nonché, in ogni caso, all'interno del perimetro tracciato dall'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro**; in particolare, nell'articolo citato, il paragrafo 3 stabilisce che **gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro** ed il successivo paragrafo 4 consente agli Stati membri di **stabilire esclusioni o riduzioni della responsabilità dei datori "per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali**, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata";

f) **all'articolo 14, comma 2** – poiché si introduce un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 26 del decreto n. 81, secondo il quale gli obblighi dei datori di lavoro committenti **non si applicano** (oltre che, come previsto nello stesso comma 3, ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi) **alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale nonché ai lavori la cui durata non sia superiore a due giorni, tranne nel caso in cui sussistano rischi da interferenze** derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici ed atmosfere esplosive – **si verifichi**, con riguardo all'applicazione degli obblighi in materia di sicurezza ai **lavori di durata non superiore a due giorni, l'opportunità di inserire la tutela per le interferenze derivanti da ulteriori situazioni**, quali, ad esempio, agenti fisici, materiali tossici e nocivi; al medesimo articolo 14, inoltre, **valuti il Governo l'opportunità di definire il campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26** del decreto legislativo n. 81, in modo da chiarire che quest'ultimo comprenda, oltre ai lavori, anche i servizi e le forniture e che le citate disposizioni si debbano ritenere vincolanti a condizione che il datore di lavoro abbia la giuridica disponibilità dei luoghi in cui si svolga l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo; valuti altresì il Governo l'opportunità di puntualizzare che il documento di valutazione dei rischi da interferenza della lavorazioni di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto n. 81 non sia richiesto in fattispecie a ridotto rischio infortunistico, quali le prestazioni di natura intellettuale o i lavori di breve durata, sempre che non vi siano comunque rischi elevati per le maestranze coinvolte nell'esecuzione dei lavori; infine, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, come disposto dal comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, che siano nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione di merci nei quali non siano puntualmente indicati i costi della sicurezza, chiarendo, al contempo, in modo da risolvere i dubbi interpretativi sorti al riguardo, che detti costi sono quelli necessari per eliminare (o, se impossibile, ridurre al minimo) i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;

Per essere sempre informato:

→ <http://www.amblav.it>

g) **all'articolo 24** dello schema di decreto, che modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 81, appare necessario che il **Government valuti l'opportunità di modificare l'attuale formulazione dei commi 2 e 3**, in modo che **si evidenzi con maggiore efficacia che la visita medica in fase antecedente l'assunzione** è consentita in quanto diretta a valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione per la quale dovrebbe essere assunto **e si preveda espressamente la possibilità dell'effettuazione dei test per la verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti anche per le visite preassuntive e quelle alla ripresa del lavoro** per assenza per malattia, introdotte con le lettere e-bis) ed e-ter) del citato comma 2; occorre, peraltro, intervenire – anche attraverso una opportuna rivisitazione, entro l'anno in corso, del vigente accordo Stato-Regioni che disciplina la materia – per risolvere i numerosi dubbi applicativi connessi al comma 4 del citato articolo 41, in relazione all'opportuno mantenimento della **sorveglianza medica per i rischi da alcool e droga**, che non può essere limitata soltanto a casistiche specifiche; per analogia con quanto sopra indicato, peraltro, all'articolo 12 dello schema, andrebbe anche valutata l'opportunità di migliorare il testo della lettera g) dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 81, in maniera tale che l'obbligo del datore di lavoro di inviare i lavoratori a visita medica venga collegato al programma di sorveglianza sanitaria e venga specificato che spetta al datore di lavoro comunicare tempestivamente le cessazioni dei rapporti di lavoro; nella novella di cui al comma 2 del citato articolo 24, la quale, tra l'altro, introduce l'obbligo di visita medica alla ripresa del lavoro, dopo un'assenza per malattia di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, appare opportuno esplicitare che tale visita deve svolgersi "prima" della ripresa del lavoro;

h) in tema di **sanzioni**, con riferimento anzitutto all'articolo 31 dello schema, che novella l'articolo 55 del decreto n. 81, si segnala che il nuovo comma 1, lettera c), di detto articolo sanziona a carico esclusivo del datore di lavoro l'obbligo di nominare il medico competente, mentre lo stesso schema di decreto non modifica l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto n. 81, che pone l'obbligo di nomina del medico competente a carico del datore di lavoro e del dirigente; per assicurare un maggiore rispetto delle più rilevanti misure di sicurezza sui cantieri, inoltre, relativamente al medesimo articolo 55 del decreto n. 81, **andrebbe previsto l'arresto da quattro a otto mesi** (in luogo dell'alternativa tra l'arresto e l'ammenda) **in caso di omessa valutazione dei rischi nelle imprese che operano nel settore dei cantieri temporanei e mobili**, sempre che svolgano attività di rilievo non limitato, quali potrebbero essere individuate nell'utilizzo di un'entità presunta di lavoro **non inferiore ai 200 uomini-giorno**; andrebbe altresì valutata l'opportunità di **prevedere l'applicazione della sanzione penale** (in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria) **per la violazione della disposizione che impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale** (lettera d) dell'articolo 18, comma 1); sempre in tema di sanzioni, con riferimento all'articolo 35 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 59 del decreto n. 81, si avverte la **chiara esigenza di prevedere un abbassamento della misura delle sanzioni a carico dei lavoratori**;

i) **all'articolo 43, comma 1**, che modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 – considerata l'opportunità di risolvere i potenziali rischi di incompatibilità nelle funzioni di certificazione e controllo dei soggetti pubblici, anche sulla base delle recenti segnalazioni dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato – si valuti l'opportunità di modificare parzialmente la lettera e), correttiva del comma 11 del citato articolo 71, nel senso di sostituire il secondo periodo con un periodo del seguente tenore: "Le verifiche sono effettuate dai soggetti preposti, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13";

l) considerato che **l'articolo 58** dello schema abroga, tra l'altro, il comma 11 dell'articolo 90, che prevede la non applicazione dell'obbligo, per il coordinatore della progettazione, di redigere il fascicolo per la prevenzione e la protezione dai rischi, in caso di lavori privati, ai lavori non soggetti a permesso di costruire, mentre la legge comunitaria per il 2008, recentemente approvata, reca specifiche modifiche al citato comma 11 dell'articolo 90, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008, **occorre assolutamente coordinare i due interventi normativi**, anche, ove necessario, **con riferimento alle relative norme sanzionatorie**; sempre con riguardo all'articolo 58, valuti il Governo l'opportunità di puntualizzare, nell'ambito del comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81, che è compito del committente o del responsabile dei lavori attenersi, nelle fasi di progettazione dell'opera, ai principi generali di tutela di cui all'articolo 15 del "testo unico", specificando che, nel settore dei lavori pubblici, tali attività vanno svolte nel rispetto dei compiti che la normativa di specifico riferimento riserva al

responsabile del procedimento e al progettista; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare che le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81 operano a condizione che in cantiere vi siano più imprese chiamate ad eseguire lavori, anche non contemporaneamente; infine, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il comma 5-*bis*, citato alla lettera c) dell'articolo 58 dello schema, il quale introduce un meccanismo macchinoso e sostanzialmente inutile per la redazione del piano di sicurezza;

m) in relazione **all'articolo 93** del decreto legislativo n. 81 (per il quale l'articolo 61 dello schema prevede talune modifiche), pur ribadendo l'esigenza di non mitigare le misure per la tutela della sicurezza dei lavoratori, si fa notare l'onerosità delle procedure indicate per la responsabilità del committente in caso di lavori di modesta entità;

n) **all'articolo 11, comma 3-*bis***, del decreto n. 81 del 2008, come inserito dall'articolo 8 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di inserire il riferimento al finanziamento, non solo della diffusione di soluzioni tecnologiche per le imprese, ma anche di soluzioni organizzative (quali, ad esempio, i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza), verificate dall'INAIL; allo stesso tempo, per garantire una ricognizione completa dei dati infortunistici, si raccomanda di introdurre un'apposita integrazione all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, diretta a prevedere anche la comunicazione al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) dei dati sugli infortuni sotto la soglia indennizzabile dell'INAIL;

o) per finalità di massima garanzia del rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro, si raccomanda di attribuire agli **organismi paritetici** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto n. 81 del 2008, l'obbligo di monitorare periodicamente la costituzione e la funzionalità sul territorio dei RLSA (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente), comunicando le relative risultanze ai competenti organismi nazionali;

p) per assicurare una più coerente applicazione delle norme del decreto legislativo n. 81 del 2008 alla realtà della **cooperazione sociale e del volontariato di protezione civile**, si prospetta l'opportunità di introdurre – all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo – una disposizione che preveda che la Commissione consultiva, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81, individua apposite procedure semplificate per l'applicazione del decreto medesimo nei confronti dei soggetti che operano per conto di cooperative sociali ai sensi della legge n. 381 del 1991, nonché delle organizzazioni di volontariato della protezione civile (inclusi Corpo dei Vigili del fuoco, Soccorso alpino, e soggetti simili); con riguardo ai volontari della Croce Rossa Italiana, valuti il Governo l'opportunità di estendere ad essi la disciplina legale di tutela di cui al comma 12-*bis* dell'articolo 3, in quanto tali soggetti presentano esigenze analoghe a quelle dei volontari considerati nell'ambito del suddetto comma 12-*bis*; con riferimento al citato articolo 6 del decreto n. 81, valuti il Governo l'opportunità di riservare alla predetta Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare indicazioni utili per le imprese ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di valutazione, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81, dello stress lavoro-correlato, nonché di ridurre il numero dei componenti della stessa Commissione;

q) con riferimento allo strumento della sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81, novellato dall'**articolo 10** dello schema, prestando una particolare attenzione alle specifiche caratteristiche degli appalti pubblici e dei cantieri edili, valuti il Governo **l'opportunità di sostituire il requisito delle "plurime" violazioni con quello delle "reiterate" violazioni**, quali individuate dal decreto previsto dal comma 1 del citato articolo 14 o, nella fase transitoria antecedente l'adozione di tale provvedimento, dall'allegato I del decreto n. 81; atteso, peraltro, che il concetto di "preventiva regolare occupazione", se riferito all'obbligo di denuncia di assunzione preventiva, non costituisce l'unico strumento valido ai fini della valutazione della regolarità del rapporto di lavoro, si consideri l'opportunità di prevedere – modificando il richiamato articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 – l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero competente, qualora questi "riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria"; valuti, altresì, il Governo l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al testo dell'articolo 14, dirette a evidenziare le modalità di applicazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nell'ambito degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento alla sicurezza antincendio e alla relativa competenza dei Vigili del fuoco;

r) al fine di risolvere un problema interpretativo fortemente avvertito dagli operatori, **valuti il Governo l'opportunità di intervenire sull'articolo 16** del decreto n. 81 (che ha previsto

l'istituto della delega), chiarendo in via definitiva se il delegato sia o meno legittimato a subdelegare alcune delle funzioni delegategli dal datore di lavoro e, in particolare, la delicata funzione della vigilanza; riguardo al citato articolo 16, peraltro, occorre che il Governo valuti l'opportunità, a fini di semplificazione del relativo adempimento, di prevedere che il requisito della "data certa" venga sostituito dalla semplice apposizione della data sulla delega di cui al medesimo articolo 16; inoltre, per incentivare l'utilizzo della diffusione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, si dovrebbe prevedere che l'obbligo di vigilanza sul soggetto delegato da parte del soggetto delegante possa essere ritenuto osservato in caso di adozione di un modello di organizzazione e gestione da parte dell'azienda, senza che si debba procedere a valutarne l'efficace attuazione;

s) risulterebbe opportuno intervenire anche sull'**articolo 29, comma 3**, del decreto n. 81, stabilendo il termine entro il quale deve avvenire la rielaborazione della valutazione dei rischi e il relativo documento, nel momento in cui si verifichi l'evento che imponga tale rielaborazione;

t) **all'articolo 30** dello schema di decreto, modificativo dell'articolo 52 del decreto n. 81, valuti il Governo l'opportunità di eliminare la previsione che riserva una percentuale pari almeno al 50% delle disponibilità del Fondo di cui al citato articolo 52 al finanziamento degli organismi paritetici e di prevedere che il decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo 52, oltre alle modalità di funzionamento del Fondo, regolamenti anche l'articolazione sul territorio del fondo stesso;

u) quanto ai **cantieri temporanei e mobili**, all'articolo 56 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 88 del decreto n. 81, si segnala che la formulazione della nuova lettera *g-bis*) sembra non corrispondere alle intenzioni dichiarate nella relazione di accompagnamento, laddove si precisa che "la modifica all'articolo 88 è diretta ad evidenziare come ove i lavori siano di ordinaria manutenzione non necessiti l'applicazione delle complesse disposizioni di cui al Titolo IV"; analoga mancata corrispondenza si registra in relazione all'articolo 57, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo;

v) si raccomanda, altresì, di approfondire le riflessioni sul delicato rapporto fra le normative recate rispettivamente dall'**articolo 26** e dal Titolo I, Capo I, del decreto n. 81, in particolare disciplinando più in dettaglio tale rapporto e chiarendo i seguenti profili:

- se si debba applicare l'articolo 26, nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile con più imprese, quando sia stato elaborato il PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento);
- quale disciplina vada applicata, nell'ambito del citato articolo 26, nel caso di committente che non sia anche datore di lavoro;
- per quali ragioni nell'articolo 96, comma 2, del decreto n. 81 non si faccia riferimento anche al comma 2 del più volte citato articolo 26;
- se non risulti opportuno modificare il nuovo comma *3-bis* del citato articolo 26 del decreto n. 81, che parla di "mere forniture di materiali", laddove il nuovo comma *1-bis* dell'articolo 96 del decreto n. 81, introdotto dall'articolo 63 dello schema di decreto, reca la dizione "mere forniture di materiali o attrezzature";

z) si osserva, inoltre, che le modifiche apportate dallo schema di decreto all'**allegato XI** del decreto n. 81, contenente l'elenco dei lavori comportanti rischi particolari, potrebbero attenuare la portata garantistica di detto allegato, con particolare riferimento ai lavori che espongono a rischio di seppellimento, di sprofondamento e di caduta dall'alto; appare, pertanto, utile un approfondimento della materia, finalizzato a verificare l'eventuale esigenza del mantenimento della normativa vigente;

Per essere sempre informato:
→ <http://www.amblav.it>

aa) si osserva che è stata segnalata l'opportunità di intervenire sulle disposizioni relative all'incompatibilità dell'esercizio della funzione di medico competente, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, per i medici che svolgono i servizi di vigilanza (articolo 39, comma 3, del decreto n. 81); a tal fine, si prospetta l'eventuale possibilità di prevedere che la suddetta incompatibilità venga spostata dall'attuale livello nazionale al livello provinciale;

bb) appare opportuno inserire, nell'articolo 161 del decreto n. 81, la previsione di un regolamento interministeriale, ai fini della revisione della disciplina della segnaletica stradale, destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, nonché delle relative procedure di apposizione;

cc) per quanto riguarda, poi, gli aspetti formali e di coordinamento normativo del testo, si segnala quanto segue:

- nella numerazione degli articoli del provvedimento è stato omissso l'articolo 114;
- all'articolo 7, comma 2, (articolo 9, comma 7, del decreto n. 81), la parola "rassegnate" deve intendersi sostituita dalla parola "riassegnate";
- all'articolo 24, comma 2, (che modifica l'articolo 41 del decreto n. 81), la parola "dal" andrebbe sostituita dalla parola "del";
- è necessario sopprimere l'articolo 27 dello schema di decreto correttivo (che modifica l'articolo 47 del decreto n. 81), in ragione del fatto che esso individua un meccanismo improprio, la cui operatività è rimessa ai lavoratori, per la comunicazione della mancata elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- all'articolo 41 (articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto n. 81), dopo la parola "componenti" va soppressa la parola "e";
- all'articolo 83, comma 2, (articolo 158 del decreto n. 81 del 2008), le lettere c) e d) devono intendersi lettere a) e b);
- all'allegato II, occorre eliminare sia la nota al punto 2 che il relativo riferimento a piè di pagina, in quanto il computo dei lavoratori è soggetto ad una specifica regolamentazione, individuata dall'articolo 4 del decreto n. 81, il quale dispone anche relativamente agli addetti in agricoltura (si vedano, in particolare, i commi 3 e 4 di tale articolo);
- all'allegato IV, occorre apportare correzioni ai punti 1.6.4, 1.7.3, 1.14.4.5, e 4.3, recanti richiami erronei;
- all'allegato V, ai punti 4 e seguenti, si rinviene un'erronea numerazione;
- all'allegato VI, sembra necessario eliminare il punto 1.8.2, in quanto già previsto al punto 4.5.1 dell'allegato IV, e modificare i richiami al punto 8.4, in quanto erronei;
- all'allegato XVII, si propone di modificare il punto 01, in modo che la dizione "elenco del personale" venga sostituita da quella, maggiormente pertinente, di "nominativo della persona o dei soggetti incaricati dello svolgimento delle attività riservate all'impresa affidataria";
- all'allegato XXVII, si raccomanda di modificare, in quanto erroneo, il riferimento contenuto al punto 4 relativamente all'allegato XXV, sostituendo il richiamo al punto 1 del citato allegato con quello al punto 3.5 del medesimo;

dd) valuti, infine, il Governo l'opportunità di apportare al testo tutti gli altri necessari correttivi, prevalentemente di natura tecnica, recependo le ulteriori proposte – per le quali si fa rinvio al materiale acquisito nel corso delle numerose audizioni informali svolte in sede parlamentare – non indicate in modo dettagliato nel presente parere, tra cui quelle formulate in sede tecnica da Regioni e parti sociali, che possano contribuire al miglioramento del testo e al conseguimento degli obiettivi di maggiore semplificazione e attenzione ai profili sostanziali della sicurezza, nell'ottica di garantire il bene primario della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di effettività, con particolare riferimento, tra l'altro, alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1; 3; 9; 12; 13; 15; 16; 19; 20; 23; 24; 29; 42; 44; 48; 50; 52; 53; 54; 56; 60; 64; 66; 67; 69; 74; 78; 81; 106; 109; 111; 128 dello schema di decreto in esame, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 34; 108; 119; 128; 242; 246; 249; 253; 260; 279; 280 e Allegati del decreto legislativo n. 81 del 2008;

ee) infine, prendendo atto che il decreto legislativo n. 81 del 2008 – pur disciplinando la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – investe in misura rilevante sui percorsi formativi (conformemente all'articolo 1, comma 2, lettere *g*), *n*), *m*) e *p*), della legge n. 123 del 2007, recante la relativa delega) e considerata, in proposito, la valenza strategica della formazione per le nuove generazioni (atteso anche che le scuole primarie, soprattutto materna ed elementare, rappresentano delle vere e proprie "fabbriche del sapere", al cui interno occorre educare alla sicurezza e alla salute del lavoro, nonché preservare l'incolumità e la sicurezza degli studenti di più giovane età), si auspica che, nel testo del provvedimento correttivo del citato decreto n. 81 o in altro provvedimento normativo, si possa introdurre una norma dedicata alla sicurezza negli edifici scolastici, che consenta – anche utilizzando, a tal fine, parte delle dotazioni finanziarie riconosciute all'autonomia scolastica – l'introduzione, a partire dalle scuole materne ed elementari, di un meccanismo automatico di copertura assicurativa per gli incidenti che occorrono agli allievi, sollevando, in tutto o in parte, da tale onere le famiglie.

Per essere sempre informato:



→ <http://www.amblav.it>

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI ROILO, NEROZZI, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, PASSONI

SULL'ATTO DI GOVERNO N. 79

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente: "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame modifica profondamente la normativa approvata dal Governo Prodi con il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - frutto di un lavoro durato anni con la partecipazione di tutti i soggetti interessati - realizzando un vero e proprio "snaturamento" dei contenuti, dell'impianto e dei principi ispiratori del Testo Unico;

l'ampiezza dello schema del decreto legislativo, contenente la modifica di ben 136 articoli su 306, rende evidente come lo stesso non sia semplicemente un decreto legislativo "correttivo", ma in realtà un intervento normativo che modifica intere parti del Testo Unico, realizzando di conseguenza un eccesso di delega in quanto la delega prevista dalla legge n. 123 del 2007 aveva ad oggetto limitati interventi correttivi ed integrativi;

prima di entrare nel merito si vuole sottolineare come, nel suo insieme, il testo in esame comporti un abbassamento dei livelli di tutela, lo svuotamento di alcune misure e di alcuni istituti essenziali, la deresponsabilizzazione dei principali responsabili della sicurezza, la riduzione dei poteri e delle funzioni degli organismi di vigilanza, nonché lo stravolgimento dell'intero sistema sanzionatorio;

premesso inoltre che:

con l'introduzione di un nuovo articolo 2-*bis*, relativo alla presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del decreto legislativo n. 81 del 2008, si concretizza un vero e proprio esonero delle responsabilità del datore di lavoro, si mettono in discussione le competenze delle Regioni, si propone un sistema di controlli non credibile, in quanto il rispetto degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere presunto, ma va accertato caso per caso in relazione a tutti i fattori mediante i quali va condotta la valutazione;

a dimostrazione dell'assurdità della norma basta pensare che con la certificazione di conformità "si presume" l'avvenuto rispetto di migliaia di norme tecniche e procedurali contenute nel testo: si comprende facilmente come si tratti di una cosa impossibile significando sostanzialmente e paradossalmente presunzione di conformità all'intero decreto legislativo n. 81 del 2008 e quindi a tutta la normativa "prevenzionistica";

inoltre, stabilendo che la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi assicura una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del decreto legislativo, si introduce nel sistema normativo un evidente elemento di indeterminatezza negli obblighi e nei diritti;

infine il conferimento della presunzione di conformità alle prescrizioni del decreto legislativo dell'utilizzo di macchine marcate CE sottrae la competenza delle verifiche tecniche ai soggetti pubblici a ciò deputati (ISPESL – ASL) a vantaggio di soggetti privati, non prevedendo quindi nessun sistema di controllo sull'operato di questi ultimi;

l'applicazione delle modifiche contenute nell'articolo 2-bis renderà molto più difficile il risarcimento - sul piano penalistico, su quello civilistico e su quello della normativa prevenzionistica - dei danni alle vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, i quali per essere risarciti dovranno dimostrare la "mancata" presunzione di conformità, onere non facile considerando che per la suddetta dimostrazione occorre essere conoscenza di fatti di cui, con difficoltà, i lavoratori possono avere conoscenza diretta;

relativamente alla categoria dei trasporti, c'è da sottolineare, anche a fronte dell'ulteriore rinvio di dodici mesi voluto dall'attuale maggioranza in merito all'articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo 81 del 2008 per i settori marittimo, portuale e ferroviario, che non sono stati nemmeno affrontati i temi della vigilanza, che viene operata da più soggetti nello stesso ambito lavorativo; della sorveglianza sanitaria che viene esercitata da soggetti diversi anche per il rischio nei confronti dei terzi; della formazione per la sicurezza del lavoro che, in alcuni casi, è a carico dei lavoratori. Non viene ancora sancito definitivamente che la valutazione dei rischi deve essere effettuata anche relativamente ai mezzi di trasporti. In tale ambito, risulterebbe inoltre utile il recepimento dell'avviso comune sottoscritto tra ANAS, AISCAT e organizzazioni sindacali di categoria, a maggiore salvaguardia dei lavoratori che operano in presenza di traffico veicolare;

la riscrittura dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 rende inattuabili importanti disposizioni normative di tutela e di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del settore agricolo;

considerato che:

l'articolo 10-bis introducendo nel decreto legislativo n. 81 del 2008 una norma relativa all'"Obbligo di impedimento" esonera, di fatto, da responsabilità penale il datore di lavoro ed i dirigenti, in quanto la nuova norma introduce una deroga al principio generale in tema di responsabilità penale per omissione affermato dall'articolo 40, comma 2, del codice penale (per cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo") disponendo che nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro tale principio vale soltanto a determinate condizioni: a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato; b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento; c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter esser, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata; d) che l'evento non sia imputabile al fatto colposo del preposto, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori, del medico competente o del lavoratore;

si comprende l'effetto dirompente delle disposizioni contenute nella lettera c) dove si richiede che la posizione di garanzia sia "tassativamente" istituita dalla legge: tale disposizione mette in discussione l'applicazione del principio di responsabilità previsto dall'articolo 2087 del codice civile, cui si ricorre per sancire la responsabilità del datore di lavoro quando l'infortunio non sia addebitabile alla violazione di specifiche disposizioni, ma derivi piuttosto da carenze strutturali o da inadeguatezze dell'intero impianto di prevenzione;

quindi, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), gli obblighi la cui violazione determina la responsabilità penale del soggetto sono solo quelli previsti dalla legge per le singole posizioni di garanzia e non anche, come detto, gli obblighi generali di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 2087 del codice civile;

ancora più grave, se possibile, è quanto previsto dalla lettera d) laddove si stabilisce che il datore o il dirigente non risponde della morte o dell'infortunio se l'evento è imputabile al fatto colposo di un preposto, progettista, fabbricante, fornitore, installatore, medico o lavoratore. Ciò significa che se nel causare un infortunio intervenga il fatto colposo di un altro soggetto subordinato, il vertice dell'impresa per definizione non ne risponderebbe, indipendentemente dal fatto che il datore o il dirigente abbiano a loro volta contribuito colposamente al verificarsi dell'infortunio;

aberrante risultato dell'applicazione della suddetta norma è lo svuotamento, o meglio l'azzeramento delle responsabilità del datore di lavoro anche in presenza di una sua condotta omissiva. Ciò significa il venir meno per i datori di lavoro del ruolo di garanti della vita e della incolumità fisica dei lavoratori, nonché dell'obbligo di controllo e del dovere di vigilanza fino a questo momento mai messi in discussione;

la modifica appare ancora più grave, se si considera che, trattandosi di norma favorevole al reo, potrebbe incidere su processi in corso - come i processi relativi ai tragici fatti della Thyssen e della Eternit - nei quali l'assoluzione del datore di lavoro potrebbe essere invocata solo perché sussistente la responsabilità anche di altri soggetti;

la norma "salva manager" configura inoltre un caso di eccesso di delega dal momento che la legge delega non faceva alcun riferimento ad una tale forma di limitazione di responsabilità per datori di lavoro e dirigenti e si pone anche in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, in quanto la disposizione non è conforme all'articolo 5 della direttiva 391/89/CEE del Consiglio che prevede esclusioni o riduzioni della responsabilità dei datori di lavoro solo "per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali ed imprevedibili, malgrado la diligenza osservata";

considerato inoltre che:

altro aspetto preoccupante dello schema in esame è l'intervento sul sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008: in un momento in cui si assiste, con cadenza quasi quotidiana, al verificarsi – senza interruzione e senza apparente rimedio – dei fenomeni drammatici delle morti bianche, ed in cui l'unico messaggio da tutti condiviso è la diffusione della cultura della prevenzione, lo schema di decreto legislativo in esame prevede la diminuzione delle pene previste per singoli reati, interviene sul meccanismo di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria nelle ipotesi di contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, in alcuni casi ripristina l'alternatività con l'ammenda quando era prevista la sola pena dell'arresto, in altre limita la sanzione più consistente alla sola ammenda, in altre ancora, passa da sanzioni penali a sanzioni amministrative, o semplicemente riduce la pena minima o la pena massima prevista;

il sistema proposto, chiamato nella relazione allo schema "rivisitazione del sistema sanzionatorio", oltre a generare perplessità ed incertezze, si allontana da quanto richiesto a livello comunitario, dove si auspica che le sanzioni, in questa materia, siano "proporzionali, adeguate e dissuasive";

in particolare sono ridotte alcune delle sanzioni relative a:

a) all'articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente): per il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi il decreto legislativo prevede l'arresto da quattro a otto mesi o in alternativa l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro, mentre lo schema di decreto correttivo prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Inoltre per le aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni e mutageni e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica amianto, la pena dell'arresto da 6 mesi ad un anno è ridotta da 4 fino a 8 mesi;

b) all'articolo 56 (Sanzioni per il preposto): si passa da l'arresto da 1 a 3 mesi o l'ammenda da 500 a 2.000 euro a l'arresto fino a 2 mesi o l'ammenda da 400 a 1.200 euro;

c) all'articolo 57 (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori): ad eccezione dei progettisti per i quali è previsto un incremento delle sanzioni, per i fabbricanti si passa dall'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro all'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro, mentre per gli installatori si passa ad una riduzione di 2.000 della sanzione dell'ammenda;

d) all'articolo 58 (Sanzioni per il medico competente): per il medico lo schema di decreto correttivo prevede una drastica riduzione della sanzione dell'ammenda ridotta in alcuni casi di 1.000, 2.000, 3.000 euro fino alla soppressione della sanzione da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell'obbligo di trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori;

e) all'articolo 60 (Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci di società semplici ed operanti nel settore agricolo): per questi soggetti viene addirittura eliminata la pena dell'arresto fino ad 1 mese prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 ed è ridotta l'ammenda di ben 1.500 euro, mentre è soppressa la sanzione da 50 a 300 euro per la violazione dell'obbligo di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto;

f) all'articolo 68 (Sanzioni per il datore di lavoro): non solo lo schema prevede che per il datore di lavoro le sanzioni dell'arresto e dell'ammenda siano ridotte *tout court* della metà, ma

stabilisce altresì che "la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti relativi ai luoghi di lavoro (...) è considerata un'unica (!) violazione";

la scelta di ridurre le sanzioni appare ancora più paradossale se si considera che all'articolo 59 per i lavoratori le pene sono aumentate (la sanzione dell'ammenda passa da 200 a 600 euro ad un minimo da 300 fino a 800 euro);

il risultato è una deresponsabilizzazione del datore di lavoro a fronte di un inasprimento delle sanzioni nei confronti dei lavoratori;

ciò che risulta inaccettabile è il significato simbolico di questa "rivisitazione del sistema sanzionatorio": in un momento in cui il Governo in materia penale elabora provvedimenti per inasprire le pene nei settori dell'immigrazione, della circolazione stradale, delle molestie, della violenza sessuale, la sicurezza sul lavoro è l'unico settore in cui invece si ritiene "opportuno" diminuire il carico sanzionatorio;

valutato che:

l'articolo 10, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo relativo al contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, elimina qualsiasi discrezionalità nell'adozione del provvedimento sanzionatorio individuando tassativamente i casi e le condizioni per l'adozione della sospensione della attività imprenditoriale e limitando, di conseguenza, il suddetto potere di sospensione;

si prevede inoltre che la sospensione dei lavori non avvenga più in caso di violazioni "gravi e reiterate" ma solo in caso di "gravi e plurime" violazioni, stabilendo espressamente che per plurime si intendono almeno 3 violazioni contestuali o la ripetizione nel biennio della stessa grave violazione: tale modifica appare pericolosa poiché le violazioni per le quali è prevista la sospensione dei lavori sono di per sé gravissime e tali da giustificare il provvedimento stesso;

inoltre in questa prospettiva di riduzione della responsabilità del datore di lavoro si prevede che anche la sanzione interdittiva - stabilita dal decreto legislativo n. 81 del 2008 per un periodo pari a quello di sospensione, seguito da un ulteriore periodo pari al doppio del periodo di sospensione, con il limite massimo di 2 anni - viene ridotta al solo periodo di sospensione dei lavori per il caso in cui l'impresa sia sospesa perchè occupa meno del 50% dei lavoratori in modo irregolare;

la sanzione che colpisce l'imprenditore che non osserva il provvedimento viene trasformata: ai sensi della normativa vigente per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione, è previsto l'arresto fino a 6 mesi. Nello schema di decreto correttivo sono previste due ipotesi: l'arresto fino a 6 mesi nell'ipotesi di gravi e plurime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro, nel caso di sospensione per lavoro irregolare;

premessi che:

l'articolo 16 che reca modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di valutazione dei rischi introduce, in particolare, due disposizioni in contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia: innanzitutto lo schema di decreto in esame prevede che la valutazione dello *stress* lavoro-correlato debba avvenire "nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse, causando così un rinvio inaccettabile, da un lato perché i tempi di emanazione delle indicazioni da parte della Commissione saranno necessariamente lunghi, dall'altro perché sia la direttiva 89/391/CE sia il decreto legislativo impongono già da tempo di valutare tutti i rischi connessi al lavoro";

si ricorda che la violazione di quest'obbligo ha comportato per l'Italia una condanna per inadempimento da parte della Corte di giustizia CE (C-49/00);

in secondo luogo l'articolo 16 introduce una norma secondo la quale "la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi": questa norma è in palese contrasto con quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 che prevede invece che siano elaborate procedure standardizzate di valutazione dei rischi da parte della suddetta Commissione consultiva

rischiando di risolversi in un danno per le imprese anziché in una semplificazione, perché la mancanza di criteri certi le espone maggiormente al rischio di affidarsi a soggetti non sufficientemente qualificati;

premesso inoltre che:

l'art. 12 modifica le disposizioni contenute all'articolo 18 abrogando la disposizione che attualmente obbliga il datore di lavoro a comunicare all'Inail il nominativo del RIs interno prevedendo, in mancanza, che la rappresentanza sia esercitata dal Rappresentante territoriale dei lavoratori; con la modifica introdotta si prevede che siano i lavoratori a dover comunicare al datore di lavoro di non aver eletto il proprio RIs interno all'impresa e che il datore di lavoro comunichi ciò non più all'Inail ma agli organismi paritetici, che ancora non sono stati costituiti su gran parte del territorio nazionale; tale misura, laddove accolta, determinerebbe, di fatto, l'esclusione di tanta parte dei lavoratori delle piccole e medie imprese dall'applicazione delle norme in materia di RIs;

considerato che:

in materia di obblighi del medico competente di cui all'articolo 25 del decreto legislativo si segnalano due modifiche che vanificano sostanzialmente la *ratio* della cartella sanitaria di rischio del lavoratore: abrogando la norma che stabilisce l'obbligo per il medico di inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, le imprese dovranno conservare per 10 anni in busta chiusa milioni e milioni di cartelle sanitarie e di rischio, dove saranno ripetute per diverse volte le stesse informazioni (anamnesi personale, familiare, lavorativa) si dovrà ricominciare sempre da capo anche quando si svolgerà la stessa mansione in aziende diverse;

ciò configura una delle modifiche più gravi proposte dal Governo: il medico competente infatti, secondo tali previsioni normative, sarà tenuto a creare le cartelle sanitarie senza l'obbligo di recuperare dall'ISPESL la documentazione sanitaria del lavoratore derivante da precedenti lavori in altre aziende e senza l'obbligo di trasmettere la nuova cartella all'ISPESL alla cessazione del rapporto di lavoro. In questo modo la documentazione sanitaria originale dei lavoratori sarà recuperabile solo rivolgendosi a tutte le aziende in cui quel lavoratore ha lavorato;

inoltre è previsto che venga consegnata al lavoratore solo la copia della cartella sanitaria e di rischio, rimanendo l'originale al datore di lavoro;

per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, tra le modifiche operate dall'articolo 24, si segnala che viene introdotta la possibilità, per il datore di lavoro di far svolgere una visita medica precedentemente alla stipulazione del contratto di lavoro. Quindi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) viene prevista l'abrogazione del divieto che la visita medica preassuntiva sia effettuata da un medico interno dell'azienda. La norma vigente prevede, al contrario, che la visita per l'accertamento dell'idoneità del lavoratore a particolari mansioni deve essere effettuata solo presso strutture pubbliche e non dai medici privati dell'azienda medesima;

in materia di prevenzione dei rischi da rumore, poi, rilevante e preoccupante è la modifica apportata al secondo comma dell'articolo 192 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, ove si è sostituito il riferimento ai "valori inferiori" di azione con quello ai "valori superiori" di azione. Infatti, solo il riferimento ai livelli superiori di azione risulta coerente con la previsione normativa contenuta nell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/10/CE (rumore) dove si parla, appunto, di valori superiori di azione;

considerato inoltre:

l'articolo 14 che modifica l'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) prevede che nella redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza delle lavorazioni (c.d. D.U.V.R.I.) sia esclusa l'ipotesi in cui le lavorazioni siano a rischio basso e/o di limitata durata;

estremamente pericolosa è la proposta sempre contenuta nell'articolo 26 di escludere dall'obbligo per il datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi, le "mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive";

considerato infine che:

la Conferenza Stato-Regioni ha già espresso parere negativo sull'atto del Governo in quanto il sistema di controlli sulla sicurezza dei lavoratori non è stato considerato credibile poiché introduce un sistema che sostanzialmente deresponsabilizza i datori di lavoro; le Regioni hanno ritenuto - a maggioranza - di non accogliere positivamente lo schema di decreto in esame in quanto il decreto proposto conterrebbe alcune norme, in particolare l'articolo 2-*bis* e l'articolo 10-*bis*, che rischiano di comportare una riduzione dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

assurda conseguenza dell'applicazione delle suddette disposizioni sarà lo svuotamento, o meglio l'azzeramento delle responsabilità del datore di lavoro e la realizzazione di una responsabilità che può arrivare a coinvolgere tutte, o una sola, delle figure che hanno avuto un qualsiasi tipo di contatto con la struttura dell'azienda dal progettista al fabbricante, al fornitore, all'installatore o fino al medico competente ed allo stesso lavoratore, che da possibile vittima (come dimostrano i tragici e frequenti casi di morte bianche) diventa artefice di "una fatalità" non più imputabile al datore di lavoro ed a coloro che sono tenuti per legge a svolgere funzioni di vigilanza e di controllo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro,

tutto ciò premesso,

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

Per essere sempre informato:



→ <http://www.amblav.it>

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE CARLINO

SULL'ATTO DI GOVERNO N. 79

La Commissione 11^a (Lavoro, previdenza sociale), esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominato "decreto legislativo correttivo", premesso che:

lo schema di decreto legislativo correttivo opera un sostanziale ribaltamento dei contenuti fondamentali e delle prospettive del c.d. Testo Unico in materia di tutela e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

l'ampiezza del testo presentato, composto da ben 136 articoli, le modifiche talora assai rilevanti e la riformulazione di intere parti o settori, fanno dello schema di decreto legislativo correttivo un provvedimento normativo particolarmente complesso e assai poco corrispondente sia alla *ratio* della delega contenuta nella legge 3 agosto 2007, n. 123, sia alle finalità complessive desumibili dal testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

in particolare, le disposizioni che prevedono l'abbassamento dei livelli di protezione rispetto alle previsioni contenute nella normativa precedente sono da ritenersi gravemente incostituzionali per eccesso di delega, in quanto la legge n. 123 del 2007 prevede, infatti, all'articolo 1, comma 3, che i decreti delegati non possano "disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze". Sotto tale profilo si segnalano:

a) l'articolo 14 dello schema di decreto legislativo correttivo che, modificando l'articolo 26 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, determina una forte riduzione dei casi in cui sussiste l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi da interferenzacorrelati agli appalti, già prevista dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 626 del 1994, come modificato dall'articolo 3 della legge n. 123 del 2007. In particolare, venendo introdotto un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli obblighi dei datori di lavoro committenti non si applicano (oltre, come previsto nello stesso comma 3, ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi) alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale nonché ai lavori la cui durata non sia superiore a 2giorni, tranne nel caso in cui sussistano rischi da interferenze derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici ed atmosfere esplosive, escludendo, dunque, le ipotesi in cui sussistano interferenze derivanti da agenti fisici, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali;

b) l'articolo 25 dello schema di decreto legislativo correttivo che, prevedendo l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 42 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fa scomparire il diritto del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione per motivi sanitari alla conservazione della qualifica originaria, provocando, di fatto, i presupposti del demansionamento ed il rischio di compromettere gravemente la professionalità del lavoratore, in deroga all'articolo 13 della legge n. 300 del 1970 e senza distinguere le ipotesi di inidoneità temporanea da quelli di inidoneità permanente;

c) l'articolo 10 dello schema di decreto correttivo che, modificando l'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede nuove disposizioni volte a ridurre le ipotesi di sospensione dei lavori, disponendo in particolare che essa non avvenga più in caso di violazioni "gravi e reiterate" ma solo in caso di "gravi e plurime" violazioni: intendendo per "plurime" almeno 3 violazioni contestuali o la ripetizione nel biennio della stessa grave violazione. Al riguardo si rileva che la riduzione dei casi in cui è possibile procedere alla sospensione dei lavori per gravi violazioni in materia di sicurezza costituisce un abbassamento dei livelli di protezione dei lavoratori: anche in questo caso si può configurare un eccesso di delega, essendo tale sospensione già prevista anche dalla disciplina antecedente alla legge n. 123 del 2007;

più in generale, alcune norme contenute nello schema di decreto legislativo correttivo comportano:

- un abbassamento dei livelli di tutela dei lavoratori;

- lo svuotamento di alcune misure e di alcuni istituti essenziali;
- la deresponsabilizzazione dei soggetti responsabili della sicurezza;
- la riduzione dei poteri e delle funzioni degli organismi di vigilanza;
- la diffusione di un messaggio fortemente negativo sotto il profilo della cultura della prevenzione;
- la violazione di alcune norme e principi fondamentali contenute nelle direttive comunitarie e nelle norme costituzionali;

infatti, con taluni articoli previsti dallo schema di decreto legislativo correttivo si interviene sia a limitare i diritti individuali dei lavoratori mettendone in discussione strumenti fondamentali, sia a limitare i diritti collettivi e di rappresentanza, snaturandone la funzione, operando una sostanziale deresponsabilizzazione del datore di lavoro e svuotando il sistema sanzionatorio;

in particolare, sotto il profilo dei diritti individuali, lo schema di decreto interviene su i tre principali strumenti di tutela preventiva ed assicurativa di cui dispone il singolo lavoratore, ovvero il divieto di visita preassuntiva da parte del medico di fiducia dell'impresa, la cartella sanitaria di rischio ed, infine, il libretto formativo. Privare detti strumenti della loro funzione originaria significa privare il singolo lavoratore e l'organizzazione sindacale che dovrebbe tutelarlo di strumenti fondamentali di conoscenza e di controllo su due diritti fondamentali tutelati dal TU: la tutela sanitaria e la formazione ed addestramento;

il testo, inoltre, si configura anche come un ridimensionamento dei diritti collettivi di tutela del lavoro attraverso norme che intervengono direttamente sui principali capitoli del controllo sociale del rischio. Il testo, infatti, prevede un ridimensionamento del ruolo della rappresentanza e della contrattazione di secondo livello (aziendale e territoriale), dei diritti ed delle prerogative di tutte le rappresentanze dei lavoratori attraverso una serie di norme disseminate lungo numerosi articoli del Titolo I. In particolare quelli che vanno dall'articolo 47 al 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

con gli articoli 2-bis e 15-bis -art. 10-bis dello schema di Decreto legislativo correttivo si deresponsabilizzano di fatto i datori di lavoro e i dirigenti, ovvero, i primi destinatari dell'obbligo di prevenzione per la salute e sicurezza nel lavoro;

pesa la mancata attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 che si è concretizzata con due procedure:

a) le proroghe per l'entrata in vigore di alcuni importanti obblighi (con l'articolo 4 del DL n. 97 del 2008; con il DL n. 112 del 2008 che ha ridotto la possibilità di controllo e sanzioni; l'articolo 32 del DL n. 207 del 2008);

b) i ritardi nell'emanazione dei decreti attuativi: per il coordinamento della nuova normativa con quella relativa a settori particolarmente pericolosi; per mettere in funzione il nuovo sistema istituzionale di prevenzione e vigilanza; per il sostegno alle PMI;

lo schema di decreto legislativo correttivo si configura come una vera e propria controriforma della disciplina della tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare:

non appare condivisibile l'intero articolo 2-bis che conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni contenute nel Decreto legislativo sia alla corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, sia alla adozione dei modelli di organizzazione e di gestione delle imprese, addirittura certificabili dagli enti bilaterali. Si segnala al riguardo che le norme tecniche e le buone prassi a cui si riferisce la norma sono disposizioni diverse da quelle stabilite nel decreto legislativo 81/08. Per altro, mentre le norme tecniche hanno carattere specifico e ulteriore rispetto a quelle stabilite nel decreto legislativo 81/08, le buone prassi sono soluzioni organizzative o procedurali che devono essere coerenti con la normativa ma che possono essere adottate solo volontariamente. Inoltre nella malaugurata ipotesi in cui le buone prassi introducano misure alternative a quelle stabilite dalla legislazione vigente, si rischierebbe un contrasto diretto con la disciplina dell'ordinamento comunitario, nonché ulteriori condanne da parte della Corte di Giustizia, che in più occasioni ha affermato che le semplici prassi amministrative non sono idonee a garantire l'esatto adempimento delle direttive comunitarie da parte degli Stati membri (C-394/00; C-254/00; C-

159/99 e C-315/98. Infine il nuovo articolo 2-bis e, con esso, le modifiche introdotte all'articolo 30 del decreto legislativo 81/08 affievoliscono la responsabilità del datore di lavoro e delle persone giuridiche, società e associazioni anche prive di responsabilità giuridiche, introducendo non condivisibili sistemi di presunzioni e certificazioni;

la nuova stesura dell'articolo 4 del decreto legislativo 81/08 che contiene disposizioni volte a limitare il campo di applicazione della normativa, attraverso la riduzione del numero dei lavoratori da computare ai fini dell'applicazione del decreto stesso è di assai dubbia legittimità sul piano comunitario, contraddicendone i principi di fondo. La Corte di giustizia ha infatti sempre ribadito il principio secondo cui le definizioni contenute nelle direttive devono essere interpretate in senso ampio e non restrittivo, per evitare che un numero significativo di lavoratori non possa beneficiare della protezione accordata;

la nuova stesura dell'articolo 14 del decreto legislativo 81/08, già stato depotenziato dall'articolo 41 del Decreto legge 112/2008, non può essere condiviso come pure le ulteriori numerose modifiche contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo correttivo tese alla riduzione delle ipotesi di sospensione dei lavori;

l'articolo 15-bis del Decreto legislativo 81/08 (articolo 10-bis dello schema di decreto legislativo correttivo) contiene una deroga ai principi generali del diritto penale, introducendo dei limiti alla responsabilità omissiva del datore di lavoro e dei dirigenti nell'ambito della salute e sicurezza nel lavoro. Con tale articolo si determina una interpretazione di chiusura dell'articolo 2087 del codice civile, facendo venir meno l'obbligo dell'imprenditore ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori. In buona sostanza, si vincolerebbe l'imprenditore alle sole norme di legge esonerandolo, di fatto, dall'adeguamento al progresso scientifico.

Inoltre, con la lettera d) dell'articolo 15-bis, si stabilisce che *"il datore o il dirigente non risponde della morte o dell'infortunio se l'evento è ascrivibile al fatto di un preposto, progettista, medico competente, lavoratore, lavoratore autonomo cioè al fatto di uno qualsiasi degli altri soggetti operanti nel contesto produttivo"*, con la conseguenza che se è intervenuto il fatto colposo di un altro soggetto subordinato, il vertice per definizione non ne risponde, anche se il datore o il dirigente abbiano contribuito causalmente all'infortunio. Si rileva in questo caso un chiaro eccesso di delega che introduce nel nostro sistema giuridico una norma che, per la sua rilevanza sistematica, dovrebbe venire collocata nella parte generale del codice penale perché opera un vero e proprio ribaltamento dell'accertamento processuale: un conto, infatti, è affermare che il datore non può essere chiamato sempre a rispondere degli infortuni anche quando non ha colpa (principio mai negato dalla nostra giurisprudenza), altro è esentarlo da responsabilità anche quando è in colpa, solo perché con la sua concorrono altre responsabilità. Tale modifica è da considerarsi ancora più grave, in quanto, trattandosi di norma favorevole al reo, opera in via retroattiva, e dunque incide anche sui processi in corso, imponendo l'assoluzione del datore quando vi sia la responsabilità anche di un altro soggetto. Si tratta in definitiva di una norma che contrasta radicalmente con le indicazioni provenienti dalle fonti normative comunitarie e con i principi da sempre affermati dalla nostra giurisprudenza. Emergono inoltre evidenti profili di incostituzionalità:

- per eccesso di delega, visto che nella legge-delega non vi era sussisteva alcun accenno a tale modifica;

- per violazione della normativa comunitaria, che alla direttiva 391/89 limita l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro all'intervento di fattori eccezionali ed imprevedibili;

- per violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta Costituzionale, poichè viene irragionevolmente istituito un regime di favore per il datore ed i dirigenti;

nella nuova stesura dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 81/08 sono modificate le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, che costituisce il principale e più delicato adempimento del datore di lavoro. Al riguardo, lo schema di decreto correttivo prevede che la valutazione del rischio specifico debba avvenire *"nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6 entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse"*. Trattasi di un rinvio assolutamente inaccettabile, sia perché i tempi di emanazione delle indicazioni da parte della citata Commissione saranno necessariamente lunghi, data la quantità di adempimenti affidata a tale organismo, sia perché la

direttiva 89/391/CE ed il Decreto Legislativo 626 del 1994 impongono già da tempo di valutare tutti i rischi connessi al lavoro. La violazione di tale obbligo, tra l'altro, è già costata all'Italia una condanna per inadempimento da parte della Corte di giustizia CE (C-49/00);

si introduce, inoltre, con l'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, una norma secondo la quale *"la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi"*. Tale norma genera confusione sia perché l'articolo 28 del Decreto Legislativo del 2008 prevede invece, al preciso scopo di supportare le imprese nella difficile attività in questione, che siano elaborate procedure standardizzate di valutazione dei rischi da parte della Commissione consultiva; sia perché rischia di provocare un danno per le imprese anziché in una semplificazione, in quanto la mancanza di criteri certi le espone maggiormente al rischio di affidarsi a soggetti non sufficientemente qualificati;

con le modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 81/08 introdotte dall'articolo 12 dello schema di decreto correttivo viene messo in discussione il diritto di milioni di lavoratori e lavoratrici delle piccole e piccolissime imprese sotto i quindici dipendenti ad avere una rappresentanza certa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, viene soppressa la disposizione del Decreto 81/08 che sancisce l'obbligo del datore di lavoro (articolo 18 comma 1 lettera aa)) a comunicare all'Inail il nominativo (ove presente) del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza prevedendo, in mancanza di questa comunicazione, che la rappresentanza sia esercitata in questi casi dal Rappresentante territoriale dei lavoratori. A questo meccanismo, semplice ed efficace e per il quale l'Inail aveva già predisposto procedure e moduli, lo schema di decreto correttivo sostituisce una procedura che prevede al successivo articolo 47, come modificato dall'articolo 27 dello schema di decreto correttivo, che siano i lavoratori di queste realtà a dover comunicare al datore di lavoro di non aver eletto il proprio Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all'impresa, prevedendo poi che il datore di lavoro comunichi ciò non più all'INAIL ma agli Organismi Paritetici, peraltro non ancora costituiti in larghissima parte del territorio nazionale;

con le modifiche introdotte all'articolo 25 del decreto legislativo 81/08, presentate sotto il segno della semplificazione di misure formali, si attua il sostanziale svuotamento della cartella sanitaria di rischio del lavoratore. Infatti, la previsione della conservazione delle cartelle sanitarie da parte del datore di lavoro, oltre a porre rilevanti problemi di *privacy* e di tutela del lavoratore, impedisce la ricerca pubblica e le indagini epidemiologiche sugli effetti del lavoro sulla salute;

nella nuova stesura dell'articolo 26 del decreto legislativo 81/08 relativo agli appalti, non è condivisibile in primo luogo la riduzione delle ipotesi di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Non è infatti possibile stabilire a priori se le interferenze delle lavorazioni sussistono o sono irrilevanti. Si sottolinea inoltre che le norme di cui agli articoli 2-bis e 15-bis hanno una potenziale incidenza anche nel campo degli appalti, in quanto producono l'effetto di esonerare il committente dalle proprie responsabilità per gli infortuni avvenuti ai dipendenti dell'appaltatore, anche quando tali infortuni siano conseguenza dell'ambiente di lavoro predisposto dal committente e quando siano dovute al mancato coordinamento dei sistemi di sicurezza delle diverse aziende operanti nello stesso ciclo produttivo. Ciò, inoltre, è da considerarsi ancora più grave visto che il sistema degli appalti e del decentramento produttivo costituiscono notoriamente uno dei principali fattori di rischio;

con la nuova versione dell'articolo 41 del decreto legislativo 81/08 si cancella il divieto della visita medica preassuntiva. Inoltre, si istituisce l'obbligo della visita medica alla ripresa del lavoro, dopo una lunga malattia (almeno sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansioni. Tali modifiche non possono considerarsi condivisibili: in particolare, l'abrogazione del divieto di visita preassuntiva (articolo 41 comma 3, lettera a)) da parte del medico di fiducia dell'azienda, si pone in contrasto con l'articolo 5 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori);

la modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo 81/08 produce l'effetto di escludere, attraverso una interpretazione riduttiva dell'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, le rappresentanze aziendali dalla possibilità di intervenire su materie di loro stretta competenza (quali ritmi e carichi di lavoro, turni, riposi, riposi notturni e settimanali, ferie etc), demandando questa funzione e la conseguente responsabilità ai soli Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza. Con tale norma si nega ai lavoratori ed alle loro rappresentanze il diritto di contrattare l'organizzazione del lavoro, determinando nel contempo l'isolamento del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

lo schema di decreto legislativo correttivo interviene sull'articolo 52 decreto legislativo 81/08 spostando la maggioranza della risorse a favore dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (costituzione, formazione e attività) agli Organismi Paritetici e eliminando la quota di finanziamento proveniente dalla irrogazione delle sanzioni, con il rischio di ridurre l' incisività degli Rlst e di snaturarne la funzione di rappresentanza;

viene prevista in numerosi articoli contenuti nello schema di decreto correttivo una inaccettabile riduzione generalizzata delle sanzioni, poiché in un momento in cui la politica del governo in materia penale è tutta tesa ad un indiscriminato inasprimento della reazione penale sulla scorta della invocazione di pene esemplari (tra i settori oggetto delle modifiche più recenti: immigrazione, circolazione stradale, molestie, ecc.) la sicurezza sul lavoro rappresenta l'unico settore in cui, invece, si ritiene preferibile diminuire il carico sanzionatorio, quasi a voler dimostrare che la sicurezza dei lavoratori non può essere considerato un interesse meritevole di tutela. Si rileva inoltre che, nell'ambito del quadro sanzionatorio descritto dallo schema di decreto correttivo, le sanzioni vengono aumentate solo per i lavoratori. In buona sostanza la riduzione delle sanzioni che si propongono nello schema di decreto correttivo è stata realizzata non soltanto diminuendo alcune delle pene previste per singoli reati, ma anche incidendo, negativamente, sulla concreta praticabilità del sistema, sulla sua effettività e sui poteri degli organi di vigilanza.

esprime parere negativo sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed invitano il governo a ritirare la proposta.

Per essere sempre informato:



→ <http://www.amblav.it>